




Assegno Unico Universale e revisione dell'Irpef: effetti distributivi sulle famiglie italiane



Il sistema *tax-benefit* italiano è stato interessato da due importanti riforme, la revisione dell'Irpef e l'introduzione dell'assegno unico e universale per i nuclei familiari con figli minori di 21 anni. Sotto il profilo quantitativo, per le riforme sono state impiegate risorse per circa 13,8 miliardi di euro, con effetti significativi sul reddito disponibile delle famiglie. Sotto il profilo qualitativo, con le riforme migliorano sia l'equità orizzontale e verticale sia l'efficienza del sistema fiscale italiano.

Per sostenere i carichi familiari e incentivare la genitorialità, il decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, che ha dato attuazione ai principi della Legge delega 1° aprile 2021, n. 46, ha previsto un assegno unico e universale (AUU) per i nuclei familiari con figli minori di 21 anni. Per questi nuclei il nuovo strumento è universale in quanto è indipendente dal reddito e dalla tipologia di lavoro svolto dai componenti, ed è unico in quanto sostituisce la molteplicità dei precedenti strumenti di sostegno al reddito familiare, a partire dalle detrazioni Irpef per i figli a carico e dall'assegno per il nucleo familiare. Con il nuovo AUU beneficeranno di maggiori trasferimenti tutte le famiglie dei lavoratori dipendenti (incluse quelle costituite da contribuenti "incapienti" ai fini Irpef) e dei lavoratori autonomi. La progressività della nuova misura è assicurata dalla decrescenza degli importi dell'assegno in funzione dell'ISEE. Nel complesso, migliora notevolmente l'equità orizzontale e verticale.

Per sostenere la crescita e razionalizzare il sistema fiscale, la legge di bilancio per il triennio 2022-2024 (in particolare, l'articolo 1, commi 2 e 3, della Legge 30 dicembre 2021, n° 234) ha previsto un'importante revisione dell'Irpef. L'intervento è principalmente indirizzato a rimuovere gli effetti distorsivi sull'offerta di lavoro associati all'andamento irregolare delle aliquote marginali effettive, ridurre la pressione fiscale per un'ampia platea di contribuenti e concentrare i benefici sui redditi medi, superando gli effetti distorsivi dovuti al salto dell'aliquota marginale legale dal 27% al 38%.

L'effetto redistributivo delle due riforme è stato valutato utilizzando il modello TAXBEN-DF, calcolando i principali indicatori di disuguaglianza. I risultati mostrano che l'effetto redistributivo complessivo è positivo: l'indice di Gini del reddito disponibile familiare diminuisce dell'1,65%, indicando una rilevante diminuzione della disuguaglianza del reddito disponibile per le famiglie italiane; l'indice di redistribuzione Reynold-Smolensky mostra un miglioramento significativo, con una variazione positiva pari all'8,41%. La riduzione dell'incidenza dell'imposta (-9,43% in termini di aliquota media effettiva) è più che compensata da un aumento significativo nella progressività della riforma (+21,60% dell'indice di progressività di Kakwani). Inoltre, l'effetto redistributivo è maggiore per le aree del Mezzogiorno rispetto a quelle del Centro-Nord, come risulta dall'incremento dell'indice di redistribuzione globale (+12,32% al Sud, contro +9,58% al Centro e +8,19% al Nord) e dell'indice di Reynold-Smolensky (+11,25% al Sud, +7,22% al Centro, +7,03% al Nord).

1. Introduzione

Nel 2022 entreranno in vigore due importanti riforme che interessano il sistema fiscale e il sostegno al reddito delle famiglie con figli: la riforma dell'imposta sul reddito sulle persone fisiche (Irpef) e quella dell'assegno unico e universale (AUU) per le famiglie con figli sotto i 21 anni di età.

Le due riforme concorrono al raggiungimento di molteplici obiettivi all'interno del sistema di prelievo tributario e trasferimenti alle famiglie (c.d. sistema *tax-benefit*) e sono destinate a produrre effetti diversi a seconda del livello e della tipologia di reddito e della struttura familiare.

Dopo aver sinteticamente richiamato obiettivi (Sezione 2) e natura dei due interventi (Sezione 3),

questa Nota tematica analizza: gli effetti che le riforme produrranno, sia singolarmente sia congiuntamente, sulla variazione delle risorse trasferite alle famiglie a livello aggregato (Sezione 4). Gli effetti sono analizzati in termini di variazione dell'incidenza dei benefici in percentuale del reddito complessivo familiare, in termini di variazione della disuguaglianza e di capacità redistributiva degli interventi di riforma (Sezione 5). Infine, la Sezione 6 riporta alcune brevi conclusioni e implicazioni di *policy* per ulteriori interventi successivi, alla luce del percorso già intrapreso, sempre nel solco dei principi e dei criteri direttivi indicati nel disegno di legge delega per la revisione del sistema fiscale.

2. Gli obiettivi delle due riforme

Con il disegno di legge delega, approvato il 5 ottobre 2021 dal Consiglio dei Ministri e attualmente all'esame del Parlamento, il Governo ha avviato un percorso di riforma del sistema fiscale che dovrà accompagnare l'attuazione del piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). La riforma fiscale è tra le azioni chiave da intraprendere per dare risposta alle debolezze strutturali del Paese e, in tal senso, è parte integrante della ripresa che si intende innescare anche utilizzando le risorse europee.

Pur non rientrando nell'ambito operativo del Piano, gli interventi per la razionalizzazione e l'equità del sistema fiscale possono concorrere a realizzare gli obiettivi generali di equità sociale e miglioramento della competitività del sistema produttivo già indicati nelle *Country Specific Recommendations* rivolte al nostro Paese dall'Unione Europea.

Nel PNRR si esplicita, infatti, la necessità di un "intervento complessivo, che parta da una analisi operata da esperti in materia fiscale e che abbia come obiettivo principale la definizione di un sistema fiscale certo ed equo" e "in questa prospettiva si inserisce la possibile revisione dell'Irpef, con il duplice obiettivo di semplificare e razionalizzare la struttura del prelievo e

di ridurre gradualmente il carico fiscale, preservando la progressività e l'equilibrio dei conti pubblici"¹.

Il disegno di legge delega tiene conto del documento conclusivo dell'Indagine conoscitiva sulla riforma dell'Irpef condotta presso le Commissioni riunite Finanze e Tesoro del Senato e Finanze della Camera, che si è conclusa il 30 giugno 2021. In linea con gli orientamenti espressi in questo documento, **l'intervento di riforma dell'Irpef è finalizzato a sostenere la ripresa economica e razionalizzare e semplificare il prelievo**².

Il sostegno alla ripresa economica viene perseguito mediante la riduzione della pressione fiscale e la rimozione delle principali distorsioni e inefficienze del sistema. A questo fine, la revisione del disegno di imposizione personale sui redditi:

- rimuove alcune delle inefficienze più rilevanti e strutturali della struttura previgente, soprattutto in relazione alle aliquote marginali effettive, con il fine di incentivare l'offerta di lavoro;
- riduce la pressione fiscale, mediante un intervento che interessa la generalità dei contribuenti, diversamente dagli interventi degli ultimi anni caratterizzati da importanti effetti redistributivi e di riduzione del cuneo fiscale a favore della specifica categoria dei lavoratori dipendenti (introduzione del c.d. "bonus 80 euro", successivamente potenziato ed esteso con il "trattamento integrativo" e l'ulteriore detrazione Irpef per i lavoratori dipendenti).

Questi obiettivi appaiono coerenti con un *design* dell'imposta articolato sulla rimodulazione delle aliquote e sulla revisione conseguente di tutte le tipologie di detrazioni da lavoro. Questi interventi, congiuntamente considerati, raggiungono la quasi totalità dei contribuenti.

¹ Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, #NextGenerationItalia, Italia domani, pag. 84.

² Con la risoluzione approvata alla Camera sul Documento di finanza pubblica, la Camera impegnava il Governo a tener conto,

nella predisposizione del disegno di legge delega sulla riforma fiscale delle risultanze dell'indagine conoscitiva sulla riforma dell'Irpef condotta presso le Commissioni riunite Finanze e Tesoro del Senato e Finanze della Camera.

In particolare, la riduzione delle aliquote centrali dell'Irpef (27% e 38%) consente di concentrare i benefici in misura maggiore sui redditi medio-alti, soprattutto quelli della fascia compresa tra i 28.000 e i 40.000 euro di reddito complessivo. I benefici decrescono fino a un reddito complessivo di 55.000 euro e risultano pari o inferiori all'1% del reddito per le fasce di reddito più alte. Si deve ricordare, a questo proposito, che nella fascia di reddito compresa tra 28 e 55 mila euro si concentrano circa 8 milioni di italiani (un quarto dei contribuenti con imposta netta positiva)³.

Attraverso la rimodulazione delle detrazioni da lavoro, gli interventi consentono di ridurre il prelievo anche per la maggior parte dei contribuenti con i redditi più bassi. Si deve osservare che per attribuire a questi ultimi benefici significativi in valore assoluto, sarebbe stato necessario un impiego di risorse ben superiore rispetto agli stanziamenti di bilancio impegnati per finanziare l'attuale riforma.

Risultano meno avvantaggiati da questa riforma i contribuenti con un reddito medio-basso compreso tra i 20.000 e i 35.000 euro che negli anni più recenti hanno beneficiato delle misure di riduzione del cuneo fiscale, tra le quali il bonus 80 euro, poi innalzato a 100 euro, e dell'ulteriore detrazione per i lavoratori dipendenti.

In termini percentuali, invece, i benefici per i redditi complessivi tra i 10.000 e i 20.000 euro sono simili a quelli che si registrano per i redditi medio-alti, come illustrato nel dettaglio nella Sezione 5.

La **razionalizzazione e semplificazione del sistema** è un altro importante obiettivo della riforma fiscale. All'interno di un disegno che preserva la progressività della struttura dell'imposta, si riducono il numero di aliquote e scaglioni e si ridisegnano le detrazioni per

tipologia di lavoro al fine di evitare i cosiddetti "salti di aliquota" che generano effetti distorsivi sotto il profilo dell'equità orizzontale (contribuenti con analoghi livelli di reddito pagano un'imposta differente per effetto del profilo delle aliquote marginali effettive)⁴.

Tali effetti distorsivi sono particolarmente evidenti se si considera che nello scenario pre-riforma, in corrispondenza di alcuni livelli di reddito, per effetto della combinazione delle aliquote legali, delle detrazioni da lavoro e dell'ulteriore detrazione per i lavoratori dipendenti, l'aliquota marginale effettiva si collocava stabilmente al di sopra del 40% per i lavoratori dipendenti senza carichi familiari e con un reddito complessivo superiore a 28.000 euro, arrivando fino al 60% su ogni unità di reddito aggiuntivo nella fascia di reddito tra 35.000 e 40.000 euro.

L'assegno unico e universale (AUU) per i figli al di sotto dei 21 anni di età ha come principale obiettivo quello di **riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli**, così come stabilito dalla Legge delega del 1° aprile 2021, n.46.

Il nuovo strumento di sostegno ai redditi:

- **è universale, perché beneficia tutte le famiglie con figli sotto i 21 anni di età**, anche se il nucleo è costituito da contribuenti "incapienti" ai fini Irpef⁵ (che non fruirebbero di detrazioni d'imposta per figli a carico). Inoltre l'assegno viene erogato a tutti i nuclei, superando la natura categoriale del precedente assegno al nucleo familiare ANF (che spettava ai soli lavoratori dipendenti), e prevede un trattamento minimo per tutte le famiglie con figli, che prescinde dalla situazione economica della famiglia;
- **è unico, poiché razionalizza i molteplici**

³ Cfr. statistiche sulle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, anno d'imposta 2019

⁴ L'aliquota marginale effettiva indica la quota di un euro di reddito aggiuntivo che verrebbe assorbita dall'imposta. In questa nota, il calcolo delle aliquote effettive viene fatto considerando -oltre agli scaglioni e alle aliquote marginali legali- le sole detrazioni per tipo di reddito. Il discorso non è generalizzabile in questa sede oltre

questa semplificazione considerando che anche volendo restringere il campo alle sole grandezze fiscali, l'aliquota marginale effettiva per ciascun individuo dipende da numerosi altri fattori (oneri deducibili, altre detrazioni, addizionali, ecc).

⁵ Si definiscono "incapienti" i contribuenti che non riescono a fruire in tutto o in parte delle detrazioni spettanti per i figli a carico in quanto l'Irpef lorda da abbattere è inferiore a queste ultime.

strumenti di welfare per il sostegno delle famiglie con figli (detrazioni per figli a carico, assegno per il nucleo familiare, "bonus bebè", premio alla nascita, assegno dei comuni per i nuclei numerosi).⁶

L'AUU è disegnato in modo da essere più equo rispetto ad altri strumenti di sostegno ai carichi familiari, tenuto conto che estende la platea dei percettori, non discrimina in base alla condizione lavorativa dei genitori (dipendenti, autonomi, inoccupati) e raggiunge infine anche le famiglie più povere che normalmente non sono in grado di fruire delle detrazioni⁷.

3. Le caratteristiche delle due riforme

La **riforma dell'Irpef**, entrata in vigore il 1° gennaio del 2022, è prevista nella Legge di bilancio per il triennio 2022-2024 (articolo 1, commi 2 e 3, della Legge 30 dicembre 2021, n° 234). Solo per il 2022, gli interventi di revisione dell'Irpef (la riduzione del livello e del numero delle aliquote e degli scaglioni; la rimodulazione delle detrazioni per tipologia di reddito da lavoro; la revisione con parziale riassorbimento del trattamento integrativo per i lavoratori dipendenti) si combinano con l'ulteriore riduzione del cuneo fiscale che deriva dalla riduzione dell'aliquota contributiva per i lavoratori dipendenti⁸.

La **Tabella 1** (in Appendice) confronta le caratteristiche della nuova struttura dell'Irpef e di quella in vigore fino al 2021. Gli elementi significativi sono i seguenti.

1. Riduzione del numero di aliquote d'imposta da

⁶ Occorre, tuttavia, precisare che un assegno unico effettivo avrebbe dovuto razionalizzare il complesso delle misure a sostegno della famiglia o, per lo meno, quelle concernenti tutti i figli a carico, compresi quelli con età maggiore di 21 anni.

⁷ Chiaramente, il requisito di universalità, a parità di risorse, ha l'effetto inevitabile di riduzione del livello di progressività delle misure a sostegno alla famiglia.

⁸ In particolare, si prevede che, in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, sia riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Tenuto conto

cinque a quattro e **rimodulazione degli scaglioni**.

2. Riduzione del livello delle aliquote centrali:

- riduzione di due punti percentuali della seconda aliquota (dal 27% al 25% per i redditi da 15.000 fino a 28.000 euro);
- riduzione di tre punti percentuali della terza aliquota (dal 38% per i redditi da 28.000 fino a 55.000 euro al 35% per i redditi da 28.000 fino a 50.000 euro);
- eliminazione dell'aliquota del 41% per i redditi compresi tra 55.000 e 75.000 euro e previsione di un'aliquota unica al 43% per i redditi superiori a 50.000 euro.

3. Incremento delle detrazioni da lavoro per tutte le categorie di lavoratori e estensione della c.d. *no-tax area*⁹ per i pensionati (da 8.000 a 8.500) e per i lavoratori autonomi (da 4.800 a 5.500).

4. Rimodulazione del trattamento integrativo per i lavoratori dipendenti, che continua a spettare come nella normativa precedente, per un importo pari a 100 euro mensili per dodici mensilità, soltanto fino a 15.000 euro lordi annui. Tuttavia, per i redditi superiori a 15.000 euro e fino a 28.000 euro, spetta comunque un trattamento integrativo non superiore a 100 euro mensili e pari alla differenza eventualmente positiva tra la somma delle detrazioni da lavoro, per carichi familiari e specifiche detrazioni per oneri¹⁰ e l'Irpef lorda.

L'**assegno unico universale** è stato introdotto dal

dell'eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234). Sostanzialmente, l'aliquota contributiva a carico del lavoratore dipendente si riduce, quindi, dal 9,19% all'8,39% per i redditi inferiori a 35.000 euro.

⁹ Livello di reddito sotto il quale l'imposta netta è nulla perché l'imposta lorda viene completamente assorbita dalle detrazioni da lavoro.

¹⁰ Ovvero le detrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-ter del TUIR, limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, e delle rate, relative alle detrazioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettera c), e 16-bis del TUIR e di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.

Decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, che ha dato attuazione ai principi della Legge delega 1° aprile 2021, n. 46.

Gli importi previsti dall'AUU sono indicati nella **Tabella 2** (in Appendice) e saranno erogati a partire dal mese di marzo 2022.

Tra le caratteristiche distintive del nuovo strumento, si ricorda che l'AUU non sarà più erogato sulla base del livello del reddito familiare come avveniva per i precedenti ANF, ma sulla base dell'ISEE, che tiene conto dei redditi e dei valori del patrimonio mobiliare e immobiliare della famiglia e li rapporta alla numerosità del nucleo familiare attraverso una specifica scala di equivalenza.

In linea con il principio di universalità e con l'obiettivo di riconoscere i figli come un bene sociale indipendentemente dall'estrazione socio-economica dei genitori, la nuova misura dell'AUU prevede un importo minimo per ogni figlio, variabile a seconda che si tratti di un minore (50 euro mensili) o di un maggiorenne di età inferiore ai 21 anni (25 euro mensili), erogato indipendentemente dal livello dell'ISEE a tutti i nuclei con figli minori di 21 anni che ne faranno domanda.

L'AUU mantiene, comunque, un profilo di progressività attribuendo l'importo massimo a famiglie con valori di ISEE inferiori a 15.000 euro (175 euro mensili per ogni figlio minore; 85 euro mensili per ogni figlio maggiorenne) e prevedendo una riduzione fino all'importo minimo che si ottiene con valori di ISEE superiori a 40.000 euro.

Tuttavia, il *décalage* assicura benefici ancora consistenti a livelli di reddito medio-alti. Ad esempio, per valori di ISEE pari a 30 mila euro, che equivalgono a circa 60-70 mila euro di redditi familiari (per una coppia con uno o due figli che non abbia patrimoni), l'importo mensile per figlio minore è ancora pari 100 euro (l'ANF era di entità sostanzialmente irrilevante già sopra i 30 mila euro di reddito familiare).

Lo strumento in ogni caso riserva un trattamento particolare per alcune categorie di famiglie prevedendo maggiorazioni per:

- nuclei con figli con disabilità (distinte in base al livello di gravità);
- famiglie con tre o più figli (85 euro mensili a figlio per ISEE inferiori a 15.000 che si riduce fino a un minimo di 15 euro);
- famiglie con quattro o più figli (maggiorazione forfettaria pari a 100 euro mensili per nucleo)
- nuclei con due genitori lavoratori, che sostengono maggiori spese per la cura dei figli. Per questi nuclei la maggiorazione è anche un incentivo all'offerta di lavoro del secondo percettore di reddito nella famiglia;
- madri di età inferiori ai 21 anni.

Inoltre, è previsto un assegno di importo analogo a quello previsto per i figli maggiorenni per ogni figlio con disabilità di età pari o superiore a 21 anni.

L'assegno prevede inoltre una maggiorazione compensativa transitoria per gli anni 2022-2024 (gennaio – febbraio 2025) per assicurare che i nuclei con valori di ISEE inferiore a 25.000 euro non siano penalizzati dall'introduzione del nuovo strumento. Esiste infatti una limitata e peculiare platea di nuclei che in particolari condizioni di reddito e di ISEE possono risultare di fatto sfavoriti dal nuovo assegno. La maggiorazione è commisurata alla differenza tra il nuovo AUU e la somma degli importi medi delle detrazioni per figli e degli ANF vigenti nel 2021 e tende ad assicurare per i primi anni il medesimo trattamento fruito prima della riforma¹¹.

¹¹ Si veda l'art 5 del d.lgs. n 230 del 21 dicembre 2021.

4. Gli effetti finanziari

Le due riforme illustrate nella Sezione 3 producono significative variazioni sia in termini di gettito e di spesa per il bilancio dello Stato, sia in termini di imposte e trasferimenti per le famiglie. Nel seguito gli **effetti della revisione Irpef e AUU saranno analizzati sia singolarmente, sia congiuntamente.**

Gli effetti finanziari che sono riportati nella **Tabella 3**¹² risultano dalle relazioni tecniche¹³ di accompagnamento ai rispettivi decreti legge. **Nel complesso, per la revisione dell'Irpef e l'introduzione dell'AUU sono state impiegate risorse pari a 13,8 miliardi di euro.**

L'Irpef è interessata da entrambe le riforme e fa registrare una riduzione dell'imposta netta pari a quasi 10 miliardi che riflette il taglio di circa 16 miliardi operato attraverso la revisione dell'Irpef e l'incremento di circa 6 miliardi dovuto all'eliminazione delle detrazioni per figli a carico di età inferiore a 21 anni. La riduzione dell'Irpef netta è correlata anche alla rimodulazione delle detrazioni per il lavoro dipendente il cui nuovo profilo riassume gli effetti del trattamento integrativo (limitato ai redditi complessivi inferiori a 15.000 euro annui in luogo dei previgenti 28.000 euro) che si riduce di circa 9 miliardi di euro comprensivi della salvaguardia per i redditi fino a 28.000 (si veda punto 4, paragrafo 3).

L'AUU a regime ammonterà a circa 19,5 miliardi di euro nell'ipotesi in cui tutti gli aventi diritto facciano

domanda. Tuttavia, per i primi anni si ipotizza un tasso di adesione inferiore al 100% per i lavoratori autonomi che precedentemente non erano titolari degli assegni al nucleo familiare, con un costo effettivo dell'assegno pari a 18,9 miliardi di euro. Contribuiscono al suo finanziamento l'eliminazione delle detrazioni per figli a carico, l'abrogazione degli assegni al nucleo familiare, per circa 5,2 miliardi di euro, e delle altre misure minori di sostegno alle famiglie, pari complessivamente a oltre 700 milioni di euro¹⁴. La quantificazione dell'assegno è al netto della parte di Reddito di Cittadinanza erogata per la presenza di figli minori (o maggiorenni tra i 18 e i 20 anni), poiché quest'ultima viene riassorbita nell'assegno: i nuclei che percepiscono tale integrazione al reddito, infatti, già beneficiano di un importo dovuto alla presenza di ciascun figlio minore e pari, in linea generale, a 1.200 euro in caso di integrazione totale (i.e. 6.000 euro moltiplicati per il coefficiente di equivalenza pari a 0,2 per ciascun figlio minore). Per tali nuclei l'Inps corrisponde l'assegno unico congiuntamente al reddito di cittadinanza al quale, tuttavia, viene sottratta la suddetta quota relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare¹⁵.

¹² Le variazioni riportate non tengono conto della riduzione contributiva transitoria a favore dei lavoratori dipendenti con redditi fino a 35.000 euro e che riguarda il solo 2022, né di altre maggiorazioni transitorie come quella prevista dall'AUU per i nuclei con ISEE inferiore a 25.000.

¹³ Gli importi si riferiscono agli effetti a regime, che normalmente si rilevano al terzo anno di applicazione della norma. Nel caso dell'AUU è stato preso a riferimento il quarto anno dal momento che il trattamento viene introdotto in corso d'anno (dal primo marzo 2022) e quindi gli effetti di cassa riportati nella RT non si esauriscono al terzo anno ma si trascinano oltre.

¹⁴ Occorre ricordare che l'introduzione dell'AUU è stata finanziata per 6 miliardi da un apposito fondo istituito dalla legge di bilancio per il triennio 2021-2023. Infatti, l'art. 1, c. 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha previsto che "al fine di dare attuazione a interventi in materia di riforma del sistema fiscale ... è istituito un Fondo con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l'anno 2022 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, di cui una quota

non inferiore a 5.000 milioni di euro e non superiore a 6.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 è destinata all'assegno universale e servizi alla famiglia".

¹⁵ Al fine di stimare la quota di assegno assorbito dal reddito di cittadinanza si è utilizzata la seguente formula:

$$\text{Importo RdC} * \left[\sum_i \frac{qm_i}{Q} \right]$$

dove:

qm_i è il parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2 comma 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26 riferita a ciascun minore (i) presente nel nucleo, Q è la somma dei parametri della scala di equivalenza considerati ai sensi dell'articolo 2 comma 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26 riferita a tutti i componenti del nucleo.

Tabella 3. Gli effetti dei due interventi (in milioni di euro)

Variazioni	Introduzione AUU	Riforma dell'Irpef	Totale (effetto congiunto)
Irpef Totale* (E)	6.051	-15.915	-9.864
Tratt. integrativo dipendente** (S ₁)	0	-8.940	-8.940
Assegni al nucleo familiare (S ₂)	-5.270	0	-5.270
Altre misure per figli*** (S ₃)	-720	0	-720
AUU con <i>take up</i> per non percettori di ANF**** (S ₄)	18.915	0	18.915
Costo misure (S₁+S₂+S₃+S₄-E)	6.874	6.975	13.849

Fonte: Relazione Tecnica allegata al d.lgs. del 21 dicembre 2021, n. 230

* La variazione dell'Irpef comprende anche quella delle addizionali e gli effetti sulla tassazione sostitutiva del TFR.

** La variazione del trattamento integrativo considera anche gli oneri connessi alla clausola di salvaguardia prevista per i redditi fino a 28.000 euro.

*** Le altre misure per figli sono: il premio nascita, il bonus bebé, l'assegno dei Comuni per nuclei con tre o più figli.

**** Si ipotizza tasso di adesione (*take up rate*) all'assegno unico inferiore al 100% per i soggetti che non percepivano gli ANF, sulla base delle domande presentate per l'assegno temporaneo dai lavoratori autonomi nel corso del 2021. Oltre al *take up rate* inferiore al 100%, il costo dell'AUU è al netto della decurtazione del Reddito di cittadinanza e tiene conto del costo della maggiorazione perequativa e della maggiorazione per i nuclei con 4 o più figli, riportata separatamente nella RT.

5. L'impatto redistributivo delle riforme

Gli effetti redistributivi complessivi delle due riforme sono calcolati per differenti raggruppamenti di famiglie in termini di beneficio medio e di incidenza del beneficio sul reddito. Vengono analizzati una serie di indicatori che sintetizzano il grado di progressività,

¹⁶ Il modello TAXBEN-DF è costruito a partire dai dati dell'indagine campionaria IT-SILC dell'Istat integrata con dati amministrativi di differente fonte: dichiarazioni fiscali, archivi catastali, prestazioni pensionistiche, estratto contributivo. Per una descrizione più dettagliata del modello TAXBEN-DF si veda <https://www.finanze.gov.it/it/il-dipartimento/Modelli-economici-e-strumenti-di-analisi/TAXBEN-DF/>.

¹⁷ Per reddito equivalente si intende il reddito di cui un componente di una famiglia dovrebbe disporre per avere lo stesso livello di benessere economico nel caso in cui visse da solo. Il reddito equivalente si ottiene rapportando il reddito familiare alla dimensione della famiglia in termini di adulti equivalenti (scala di equivalenza, si utilizza quella OCSE modificata) e consente di confrontare i livelli di reddito di famiglie di dimensione diversa. Ciascun individuo all'interno della stessa famiglia possiede il

la capacità di redistribuzione ed equità e il relativo impatto sulla disuguaglianza.

Impatto redistributivo delle riforme – Benefici medi e incidenza sul reddito delle famiglie italiane

Utilizzando il modello di microsimulazione TAXBEN-DF del Dipartimento delle finanze¹⁶, gli impatti delle riforme sono valutati per famiglie distribuite per decimi di reddito equivalente¹⁷, tipologia di reddito prevalente, struttura familiare e classe di ISEE. **Le Tabelle 4 – 7** (in Appendice) riportano gli effetti in termini di numero di famiglie coinvolte dalle due riforme, benefici medi annui in euro e incidenza percentuale dei benefici sul reddito lordo familiare. Come già osservato, le due riforme hanno una grande portata: l'Assegno Unico coinvolge la totalità dei nuclei con figli al di sotto dei 21 anni di età, mentre la riforma fiscale coinvolge praticamente tutti i contribuenti che pagano imposta. Sono interessate dal complesso delle due riforme oltre 22 milioni di famiglie, per le quali si registra una variazione nel reddito disponibile. I nuclei indifferenti, ovvero quelli che non registrano alcun beneficio dalle due riforme rispetto alla situazione attuale, sono circa quattro milioni e sono costituiti essenzialmente da nuclei senza figli e/o i cui componenti non pagano imposte¹⁸.

Nel complesso le due riforme presentano un impianto piuttosto progressivo, concentrando i loro effetti sulle famiglie con figli e con redditi più bassi.

La disaggregazione per decimi di reddito equivalente riportata nella **Tabella 4** mostra con tutta evidenza il

medesimo reddito equivalente. Suddividendo in dieci gruppi di pari numerosità la popolazione ordinata in senso crescente sulla base di tale reddito si ottengono i "decimi di reddito equivalente": al primo decimo appartiene il 10% più "povero" della popolazione, all'ultimo decimo appartiene il 10% più "ricco". Poiché gli individui appartenenti alle famiglie più numerose tendono a collocarsi nei decimi più bassi (scala di equivalenza maggiore: reddito equivalente inferiore), ne risulta che nei decimi più elevati tendono a collocarsi un maggior numero di nuclei (meno numerosi) rispetto ai decimi più bassi.

¹⁸ Tra gli "indifferenti" possono collocarsi anche quei nuclei per i quali i due provvedimenti hanno previsto dei meccanismi di compensazione volti ad assicurare la parità di trattamento rispetto al sistema attuale nei rari e specifici casi in cui i nuovi trattamenti avessero causato un trattamento peggiorativo.

carattere redistributivo operato dalle due riforme: il primo decimo di reddito equivalente, quello in cui sono presenti le famiglie meno "abbienti" registra un beneficio medio molto elevato sia in termini monetari sia in termini di incidenza sul reddito. I benefici medi si riducono in maniera piuttosto graduale per i nuclei classificati nei decimi successivi, mentre l'incidenza sul reddito lordo assume un profilo decrescente.

La colonna aggiunta alla destra della tabella, tuttavia, indica l'incidenza del beneficio derivante dalla sola riforma dell'Assegno Unico per le medesime famiglie, segnalando che larga parte dell'azione redistributiva è collegata alla riforma dell'assegno unico.

Il nuovo assegno redistribuisce, infatti, un ammontare significativo di risorse al primo decimo, mentre gli importi si riducono gradualmente nei decimi successivi. Se si confrontano i profili della variazione delle incidenze sul reddito delle due riforme, si osserva che la variazione della sola riforma fiscale si attesta intorno ai 0,6-0,7 punti ed è uniforme tra i vari decimi.

Il carattere redistributivo delle due riforme è confermato anche dalla **Figura 1** dove è rappresentata l'incidenza del sistema *tax-benefit* sul reddito lordo prima e dopo le due riforme. Il *tax-benefit* è la differenza tra reddito lordo e reddito disponibile e assume quindi valori negativi quando i trasferimenti sono superiori al prelievo fiscale. Si osserva come nello scenario post-riforme, l'incidenza del *tax-benefit* sul reddito sia sempre inferiore a quella dello scenario pre-riforma. La curva grigia rappresenta la variazione tra le due incidenze ed è misurata sulla scala di destra; essa è massima nel primo decimo (11 punti percentuali), si riduce drasticamente nel secondo decimo (2,5 punti percentuali) per poi decrescere costantemente fino a raggiungere il suo minimo nell'ultimo decimo (0,5 punti percentuali). Si segnala che a seguito delle due riforme, e in particolare di quella dell'assegno unico, i trasferimenti risultano maggiori del prelievo (l'incidenza del *tax-benefit* assume valore negativo) anche nel secondo decimo.

Le successive tabelle confermano il carattere "dominante" della riforma AUU nella redistribuzione delle risorse: l'analisi per classi di ISEE (**Tabella 5**)

mostra benefici decrescenti al crescere dell'ISEE poiché l'AUU è parametrato sullo stesso indicatore e spetta in misura piena fino a 15.000 euro; la classificazione per reddito prevalente (**Tabella 6**) mostra come i maggiori benefici vadano a vantaggio dei lavoratori autonomi, che per la prima volta fruiranno di un assegno strutturale per i figli, mentre con riferimento alla tipologia familiare (**Tabella 7**) sono i nuclei con figli a registrare i benefici maggiori.

Anche gli effetti della riforma Irpef sono evidenti e apprezzabili. Tale riforma, infatti, impegna risorse per un importo assimilabile a quello destinato all'AUU; quest'ultimo, però, è destinato a una platea selezionata di famiglie, quelle con figli, mentre la riforma fiscale ha carattere di generalità e muove tutte le principali leve del sistema fiscale al fine di assicurare riduzioni del prelievo alla più vasta platea di contribuenti (con particolare riferimento a quelli con redditi compresi tra 28 e 50.000 euro) e, al contempo, di perseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione del sistema.

Considerata l'ampiezza della platea, pur mantenendo un profilo progressivo nel prelievo, l'azione redistributiva operata dalla sola riforma dell'Irpef risulta decisamente più contenuta rispetto ad altri provvedimenti più selettivi. Il prossimo paragrafo approfondisce gli effetti redistributivi della riforma Irpef e dell'introduzione dell'AUU attraverso alcuni indicatori sintetici.

Impatto redistributivo delle riforme - disuguaglianze del reddito, progressività del sistema fiscale.

Vengono presentati di seguito alcuni indici di concentrazione del reddito e delle imposte a livello familiare, utili a valutare gli effetti complessivi delle riforme sotto i profili redistributivi. In particolare, gli effetti sono valutati attraverso gli indicatori maggiormente utilizzati in letteratura, quali ad esempio il confronto tra l'indice di Gini del reddito lordo prima delle imposte e l'indice di concentrazione del reddito disponibile delle famiglie, prima e dopo l'introduzione delle due riforme.

Analogamente ai risultati presentati in termini di incidenza nei precedenti paragrafi, per il calcolo degli indici si utilizza il modello TAXBEN-DF, sviluppato dal Dipartimento delle finanze. Occorre, tuttavia, precisare che il reddito disponibile familiare viene calcolato a partire dal reddito lordo familiare¹⁹ dell'indagine IT-SILC, dopo una opportuna rivalutazione all'anno d'imposta 2022 in base alla tipologia di reddito da lavoro e da pensione, tenendo conto dei principali trasferimenti e delle imposte non patrimoniali, a esclusione delle imposte sui redditi da capitale finanziario.

In particolare, le imposte sottratte dal reddito lordo familiare sono: l'Irpef netta e le relative addizionali regionali e comunali, l'imposta sostitutiva per i lavoratori autonomi forfettari, la cedolare secca sui redditi da immobili locati e l'imposta sostitutiva per i premi di produttività. I trasferimenti considerati nell'analisi sono: il trattamento per la riduzione del cuneo fiscale dei lavoratori dipendenti, gli assegni al nucleo familiare, gli assegni familiari erogati dai Comuni, l'assegno di maternità, il reddito di cittadinanza e, infine, l'assegno unico e universale post-riforma. I redditi lordi e disponibili familiari vengono resi equivalenti applicando il coefficiente che si ottiene dalla scala di equivalenza OCSE modificata²⁰.

L'analisi degli effetti redistributivi delle due riforme è

¹⁹ Il reddito lordo familiare presente nel *dataset* IT_SILC 2018 si riferisce all'anno fiscale 2017 ed è stato opportunamente rivalutato al 2022 aggiungendo la differenza tra la stima del reddito complessivo per il 2022 e quello relativo al 2017. Il reddito lordo familiare comprende anche i redditi da lavoro autonomo sottoposti ad imposta sostitutiva e i redditi da locazione di immobili sottoposti a cedolare secca. Nell'aggiornamento del reddito lordo familiare non si tiene conto degli effetti dovuti allo shock pandemico. Si noti, inoltre, che il metodo di calcolo dei redditi lordi e disponibili familiari utilizzato nella presente nota è differente rispetto a quello presente in Miola e Manzo (2021), in quanto si considerano i redditi lordi familiari presenti nel *dataset* IT-SILC e si costruiscono conseguentemente i redditi disponibili familiari.

²⁰ La scala di equivalenza OCSE modificata prevede che i redditi familiari siano divisi per un quoziente dato dalla somma dei coefficienti degli individui della famiglia. I coefficienti individuali sono 1 per il primo adulto, 0,5 per ogni altro adulto e 0,3 per ogni componente di età inferiore ai 14 anni.

²¹ L'indice di Gini misura quanto la distribuzione dei redditi delle famiglie si discosta da una distribuzione perfettamente equa, e varia da 0 (in caso di perfetta equità) a 1 (massima disuguaglianza). L'indice di Gini del reddito familiare lordo è pari a 0,3703; l'indice di Gini del reddito disponibile è, invece, pari a 0,3156 nella situazione pre riforma e a 0,3104 con la riforma fiscale, evidenziando una

sviluppata attraverso il calcolo dei principali indici utilizzati in letteratura. La **Tabella 8** riporta una tavola sinottica degli indici utilizzati, con una breve descrizione degli aspetti economici e statistici che si intendono catturare.

Nella **Tabella 9**, si osserva che l'indice di Gini del reddito disponibile familiare diminuisce dell'1,65% a seguito delle riforme, segnalando una **diminuzione significativa della disuguaglianza del reddito disponibile per le famiglie italiane**²¹.

L'effetto redistributivo sui redditi operato delle due riforme è particolarmente elevato e viene catturato dall'aumento dell'indice di redistribuzione globale (+9,71%) e dall'indice di Reynold-Smolensky (+8,41%)²². La riduzione dell'incidenza dell'imposta (-9,43% in termini di aliquota media effettiva) è più che compensata da un forte aumento nella progressività della riforma (+21,60% dell'indice di progressività di Kakwani)²³.

È, inoltre, importante osservare che la riforma, nel suo complesso, non implica effetti di riordinamento (*re-ranking*) tra i redditi disponibili delle famiglie italiane²⁴. L'effetto redistributivo della riforma è confermato anche dall'aumento dell'indice di Musgrave-Thin (+0,76%)²⁵, mentre l'incremento della progressività è colto dall'aumento dell'indice di Suits (+20,26%) che

diminuzione della concentrazione e quindi della disuguaglianza dovuta all'introduzione delle riforme.

²² L'effetto redistributivo globale è dato dalla differenza tra gli indici di Gini sul reddito lordo e disponibile. L'indice di Reynold-Smolensky è, invece, pari alla somma dell'indice di redistribuzione globale e l'indice di riordinamento (*re-ranking*).

²³ L'indice di Kakwani misura il grado di progressività del sistema di imposte e trasferimenti ed è pari alla differenza tra l'indice di concentrazione del sistema *tax benefit*, costituito dal complesso delle imposte e dei trasferimenti, e l'indice di Gini del reddito lordo. Data la rilevanza dei casi con imposta netta (imposte meno trasferimenti) negativa, l'indice di Kakwani è interpretabile solo in via approssimativa come indice di progressività del sistema *tax benefit*. Per un approfondimento sugli indici di Gini con valori negativi, si veda De Battisti et al. (2019).

²⁴ Questo effetto è confermato da una certa stabilità dell'indice di Atkinson-Plotnick, che fornisce una misura dell'equità orizzontale (ovvero, lo stesso trattamento per famiglie che si trovano nella stessa situazione economica). L'indice di Atkinson-Plotnick, infatti, aumenta in presenza di riordinamento dei redditi disponibili.

²⁵ Tale indice misura la percentuale di variazione dell'indice di Gini della distribuzione del reddito disponibile e dell'indice di Gini del reddito lordo.

riflette l'aumento osservato per l'indice di progressività di Kakwani.

Come evidenziato nel paragrafo precedente, se si analizzano **gli effetti disgiunti delle due riforme** distinguendo tra l'introduzione dell'assegno unico universale e la revisione dell'Irpef (**Tabella 10**), emerge che l'effetto redistributivo **è spiegato interamente dall'introduzione dell'AUU**, mentre la revisione dell'Irpef è sostanzialmente neutrale in termini redistributivi.

Tale risultato riflette la circostanza che la riduzione dell'Irpef – diversamente dai precedenti interventi di riduzione del cuneo - va a beneficio principalmente dei redditi del ceto medio, e persegue l'obiettivo di attenuare il salto rilevante di aliquota legale dal 27% al 38% per sostenere l'offerta di lavoro piuttosto che obiettivi di carattere più marcatamente redistributivo.

Gli effetti redistributivi per area geografica delle due riforme (**Tabella 11**) mostrano nel complesso un **miglioramento nelle disuguaglianze territoriali**. Infatti, nel Sud Italia, l'indice di Gini calcolato per il reddito disponibile familiare presenta una riduzione maggiore rispetto al medesimo indicatore calcolato per le altre aree territoriali (-2,50%, contro il -1,66% del Centro e il -1,30% del Nord).

L'effetto redistributivo delle riforme è maggiore per le regioni del Sud, come si osserva dall'incremento dell'indice di redistribuzione globale (+12,32% al Sud, contro +9,58% al Centro e +8,19% al Nord) e dell'indice di Reynold-Smolensky (+11,25% al Sud, +7,22% al Centro, +7,03% al Nord). L'effetto redistributivo delle riforme deriva dal particolare aumento della progressività del sistema tax-benefit soprattutto al Sud ed evidenziato dall'incremento dell'indice di Kakwani (+39,57% al Sud, +18,54% al Centro, +17,24% al Nord).

Nel complesso, i risultati segnalano che la revisione dell'Irpef e l'introduzione del nuovo AUU sono strumenti efficaci per ridurre la disuguaglianza dei redditi disponibili nelle aree più svantaggiate del Paese.

6. Conclusioni

La revisione dell'Irpef e l'introduzione dell'AUU si collocano all'interno di un disegno di riforma complessivo dell'intero sistema *tax-benefit*. Sebbene in Italia negli ultimi anni non siano mancati interventi in materia di riduzione del carico fiscale, è la prima volta che alcuni importanti aspetti, quali il sostegno alla famiglia e la razionalizzazione dell'imposta personale sui redditi, vengono trattati in maniera organica all'interno di un disegno di riforma che intende conferire stabilità e certezza al sistema *tax-benefit* nel suo complesso per i prossimi anni.

Con questi interventi è stato compiuto un importante passo avanti nella direzione auspicata dal Presidente del Consiglio dei Ministri nel suo discorso di insediamento del febbraio scorso.

L'introduzione dell'AUU è una importante riforma del sostegno alla famiglia che va nella direzione di rafforzare progressivamente gli strumenti di spesa che possono consentire di conseguire in modo equo ed efficace obiettivi di *policy* troppo a lungo impropriamente affidati all'Irpef.

L'intervento sull'Irpef, operato attraverso la semplificazione e razionalizzazione della struttura di aliquote e scaglioni e la rimodulazione delle detrazioni per i redditi di specie, crea invece le condizioni per la futura riforma complessiva dell'imposta che troverà collocazione all'interno della più ampia cornice della legge delega.

Questa nota ha analizzato gli effetti congiunti dei due interventi che hanno trasformato il sistema *tax-benefit* italiano evidenziandone il carattere redistributivo a favore dei nuclei familiari più vulnerabili e delle aree più svantaggiate del Paese.

Riferimenti

Riferimenti normativi

Decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230

Legge 1° aprile 2021, n. 46

Legge 30 dicembre 2021, n. 234

TUIR - Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 22 dicembre 1986, n. 917)

Altri riferimenti

Bosi P. e Guerra M. C. (2020), *I tributi nell'economia italiana. Edizione 2020*, Il Mulino.

De Battisti F., Porro F. e Vernizzi A. (2019), *The Gini Coefficient and the Case of Negative Values*, *Electronic Journal of Applied Statistical Analysis*, Vol. 12, n.1.

Lambert P. J. (2001), *The Distribution and Redistribution of Income*, Manchester University Press.

Miola E. e Manzo M. (2021), *A Tax-Benefit Microsimulation Model for Personal Income Taxation in Italy*, Working Paper DF, 10/2021.

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, #NextGenerationItalia, Italia domani.

Di seguito si riportano le tabelle e le figure richiamate nel testo.

Tabella 1. Le componenti dell'Irpef prima e dopo la riforma

	Nuovi scaglioni	Aliquote			
		Legislazione vigente	Legislazione pre-vigente (2021)		
IRPEF	fino a 15.000 euro di reddito imponibile	23%	23%		
	da 15.000 fino a 28.000 euro di reddito imponibile	25%	27%		
	da 28.000 fino a 50.000 euro di reddito imponibile	35%	38% fino a 55.000		
	oltre 50.000 euro di reddito imponibile	43%	41% fino a 75.000 43% oltre 75.000		
	Nuovi scaglioni di reddito per detrazioni (Y)**	Detrazione**			
		Legislazione vigente	Legislazione pre-vigente		
DETRAZIONI	Dipendente	da 0 a 15 mila euro	1.880	1880 fino a 8 mila euro	
		15 mila euro	3.100		
	Dipendente	da 15 a 28 mila euro	$1.910 + 1.190 * (28.000 - Y) / 13.000$	$978 + 902 * (28.000 - Y) / 20.000$	da 8 a 28 mila euro
		da 28 a 50 mila euro	$1.910 * (50.000 - Y) / 22.000$	$978 * (55.000 - Y) / 27.000$	da 28 a 55 mila euro
		oltre 50 mila euro	0	0	oltre i 55 mila euro
	Pensionato	da 0 a 8.500 euro	1.955	1880 fino a 8 mila euro	
		da 8.500 a 28 mila euro	$700 + 1.255 * (28.000 - Y) / 19.500$	$1297 + 583 * (15.000 - Y) / 7.000$	da 8 a 15 mila euro
		da 28 a 50 mila euro	$700 * (50.000 - Y) / 22.000$	$1297 * (55.000 - Y) / 40.000$	da 15 a 55 mila euro
		oltre 50 mila euro	0	0	oltre i 55 mila euro
		da 0 a 5.500 euro	1.265	1.104 fino a 4.800 euro	
Autonomo	da 5.500 euro a 28 mila euro	$500 + 765 * (28.000 - Y) / 22.500$	$1.104 * (55.000 - Y) / 50.200$	da 4.800 a 55.000 euro	
	da 28 a 50 mila euro	$500 * (50.000 - Y) / 22.000$			
	oltre 50 mila euro	0	0	sopra i 55 mila euro	
DETR. AGGIUNTIVE	Dipendente	da 25.000 fino a 35.000	65	0	
	Pensionato	da 25.000 fino a 29.000	50	0	
	Autonomo	da 11.000 fino a 17.000	50	0	
TRATTAMENTO INTEGRATIVO DIPENDENTE	Redditi come definiti nella normativa pre-vigente (2021) maggiori o uguali a 8.174 e inferiori a 15.000 euro		1.200 euro annui	1.200 euro annui	
	Redditi come definiti nella normativa pre-vigente (2021) maggiori a 15.000 euro e non superiori a 28.000 euro		minore [1.200; detrazioni da lavoro - (Irpef lorda - detrazioni familiari - altre detrazioni art 15,16bis TUIR)] euro annui	1.200 euro annui fino a 28.000 euro di redditi; detrazione = $(960 + 240 * (35.000 - Y) / 7.000)$ per redditi > 28.000 e <= 35.000; detrazione = $(960 * (40.000 - Y) / 5.000)$ per redditi > 35.000 e <= 40.000	

Fonte: legge 30 dicembre 2021, n. 234, articolo 1, commi 2 - 3. Il reddito imponibile è il reddito complessivo al netto dei redditi da prima casa soggetta a IMU e degli oneri deducibili (e.g. contributi sociali per i lavoratori autonomi). Il reddito per detrazioni è il reddito complessivo al lordo dei redditi da immobili sotto il regime della cedolare secca e al netto dei redditi da prima casa soggetta a IMU.

Tabella 2. Gli importi dell'assegno unico universale - in euro mensili per ogni figlio

Livelli di ISEE		<i>Fino a 15 mila euro</i>	<i>Da 15 mila fino a 40 mila</i>	<i>20 mila euro</i>	<i>25 mila euro</i>	<i>30 mila euro</i>	<i>35 mila euro</i>	<i>Oltre a 40 mila euro</i>
Importi assegno di base	<i>Assegno figli minori</i>	175	$50 + ((175 - 50) * (40000 - ISEE) / 25000)$	150	125	100	75	50
	<i>Assegno figli 18-20 anni</i>	85	$25 + ((85 - 25) * (40000 - ISEE) / 25000)$	73	61	49	37	25
	<i>Assegno figli con disabilità di età >20 anni</i>	85	$25 + ((85 - 25) * (40000 - ISEE) / 25000)$	73	61	49	37	25
Maggiorazioni	<i>Magg. figli ulteriori al secondo</i>	85	$15 + ((85 - 15) * (40000 - ISEE) / 25000)$	71	57	43	29	15
	<i>Magg. forfetaria mensile per nuclei con 4 o più figli*</i>				100			
	<i>Magg. per due genitori lavoratori</i>	30	$30 * (40000 - ISEE) / 25000)$	24	18	12	6	0
	<i>Magg. madri di età inferiore ai 21 anni</i>				20			
Maggiorazioni legate alla disabilità	<i>Magg. figli minori non autosufficienti</i>				105			
	<i>Magg. figli minori con disabilità grave</i>				95			
	<i>Magg. figli minori con disabilità di media gravità</i>				85			
	<i>Magg. figli 18-20 anni con disabilità</i>				80			

Fonte: d.lgs 21 dicembre 2021, n. 230.

* Si tratta di una maggiorazione mensile che spetta in modo forfetario per l'intero nucleo e non varia in base al numero dei figli

Tabella 4. Impatti distributivi per decimi di reddito equivalente

Decimi di reddito equivalente	Nuclei coinvolti (*1.000)	Beneficio medio per nucleo	Incidenza del beneficio sul reddito lordo	Incidenza del solo beneficio AUU*
I	1.134	1.935	11,6%	11,3%
II	1.585	624	2,5%	1,9%
III	1.901	671	2,3%	1,7%
IV	2.147	625	1,9%	1,2%
V	2.292	582	1,5%	0,9%
VI	2.364	560	1,3%	0,6%
VII	2.453	479	1,0%	0,3%
VIII	2.625	413	0,7%	0,1%
IX	2.738	446	0,7%	0,1%
X	2.957	571	0,5%	0,0%
TOTALE	22.197	614	1,1%	0,6%

Fonte: Elaborazione Dipartimento delle Finanze, Direzione studi e ricerche economico fiscali, utilizzando il modello di microsimulazione TAXBEN-DF.
*Incidenza calcolata sulle sole famiglie con figli.

Tabella 5. Impatti distributivi per classi di ISEE

Classi di ISEE	Nuclei coinvolti (*1.000)	Beneficio medio per nucleo	Incidenza del beneficio sul reddito lordo
0-15 mila euro	6.311	863	3,2%
15-25 mila euro	4.779	683	1,7%
25-40 mila euro	4.675	432	0,8%
>40 mila euro	6.433	451	0,5%
Totale	22.197	614	1,1%

Fonte: Elaborazione Dipartimento delle Finanze, Direzione studi e ricerche economico fiscali, utilizzando il modello di microsimulazione TAXBEN-DF.

Tabella 6. Impatti distributivi per tipologia di reddito prevalente

Tipologia di reddito prevalente nella famiglia	Nuclei coinvolti (*1.000)	Beneficio medio per nucleo	Incidenza del beneficio sul reddito lordo
Lavoro dipendente e assimilato	11.802	684	1,3%
Pensioni imponibile o esenti	6.872	321	0,7%
Lavoro autonomo	2.297	1.169	1,6%
Altri redditi	1.226	542	0,7%
TOTALE	22.197	614	1,1%


Fonte: Elaborazione Dipartimento delle Finanze, Direzione studi e ricerche economico fiscali, utilizzando il modello di microsimulazione TAXBEN-DF.

Tabella 7. Impatti distributivi per tipologia familiare

Tipologia familiare	Nuclei coinvolti (*1.000)	Beneficio medio per nucleo	Incidenza del beneficio sul reddito lordo
Single	6.100	222	0,5%
Coppia monoreddito senza figli/familiari	1.428	233	0,6%
Coppia bireddito senza figli/familiari	3.006	392	0,6%
Coppia monoreddito con figli/familiari	6.851	820	1,9%
Coppia bireddito con figli/familiari	4.812	1.070	1,3%
TOTALE	22.197	614	1,1%

Fonte: Elaborazione Dipartimento delle Finanze, Direzione studi e ricerche economico fiscali, utilizzando il modello di microsimulazione TAXBEN-DF.

Figura 1. Incidenza del sistema *tax-benefit* sul reddito lordo pre e post riforma dell'Irpef e introduzione dell'AUU. (analisi per decimi di reddito equivalente)



Fonte: Elaborazione Dipartimento delle Finanze, Direzione studi e ricerche economico fiscali, utilizzando il modello di microsimulazione TAXBEN-DF. Un segno negativo indica trasferimenti netti alle famiglie, un segno positivo indica prelievo di risorse dalle famiglie.

Tabella 8: Tavola sinottica sugli indici di concentrazione

Indice	Formula	Interpretazione
Indice di Gini del reddito lordo (Gpre)	L'indice di Gini misura quanto una distribuzione di redditi si discosta da una distribuzione perfettamente equa e varia da 0 (in caso di perfetta equità) a 1 (massima disuguaglianza)	
Indice di Gini del reddito disponibile (Gpost)		
Indice di concentrazione di imposte e benefit (Ctax)	Fornisce una misura della concentrazione di imposte e benefici calcolato secondo la distribuzione dei redditi prima delle imposte e dei trasferimenti	
Indice di concentrazione del reddito disponibile (Cpost)	L'indice di concentrazione Cpost differisce dall'indice di Gpost in quanto è calcolato secondo la distribuzione dei redditi prima delle imposte e dei trasferimenti	
Incidenza (aliquota media) (t)	$t = T / X$ in cui T è la somma algebrica di imposte e benefici e X il reddito lordo	Fornisce una misura dell'incidenza del sistema impositivo
Indice di redistribuzione globale (R)	$R = Gpre - Gpost$	Misura la redistribuzione dei redditi attuata dal sistema impositivo
Indice di riordinamento (RE)	$RE = Gpost - Cpost$	Fornisce una misura del riordinamento dei redditi disponibili operato dal sistema impositivo nel passaggio dal reddito lordo al reddito disponibile
Indice di progressività di Kakwani (K)	$K = Ctax - Gpre$	Fornisce una misura della progressività del sistema impositivo. In un sistema progressivo, maggiore è la concentrazione delle imposte rispetto alla concentrazione dei redditi pre-imposte, maggiore sarà la progressività e quindi l'indice di Kakwani
Indice di Reynold-Smolensky (RS)	$RS = Gpre - Cpost = R + RE$ vale la seguente relazione tra RS, K e t: $RS = K * t / (1-t)$	Misura la redistribuzione dei redditi attuata dal sistema impositivo tenendo conto anche del riordinamento
Indice di progressività di Suits	$S = 1 - L/K$ in cui L indica l'area al di sotto della curva di Lorenz e K l'area al di sotto della linea di proporzionalità	Fornisce una misura della progressività del sistema impositivo e assume valori a 0 a 1 per imposte progressive e valori da 0 a -1 per imposte regressive
Effetto redistributivo di Musgrave-Thin	$MT = (1 - Gpost) / (1 - Gpre)$	Fornisce una misura della redistribuzione basandosi su variazioni percentuali dell'indice di Gini pre e post tax
Disuguaglianza orizzontale di Atkinson-Plotnick	$AP = 0,5 * RE / Gpost$	Fornisce una misura dell'equità orizzontale (lo stesso trattamento per famiglie che si trovano nella stessa situazione economica) e aumenta in presenza di riordinamento dei redditi disponibili

Fonte: : Bosi Guerra (2020) e Lambert (2001)

Tabella 9. Indici di concentrazione pre e post riforme per famiglie equivalenti

Indici	Pre-riforme	Post-riforme	Differenza	Differenza %
Indice di Gini del reddito lordo (G-pre)	0,3703	0,3703	0,0000	0,00
Indice di Gini del reddito disponibile (G-post)	0,3156	0,3104	-0,0052	-1,65
Incidenza (aliquota media) (t)	0,1517	0,1374	-0,0143	-9,43
Indice di redistribuzione globale (R)	0,0546	0,0599	0,0053	9,71
Indice di riordinamento (RE)	0,0096	0,0096	0,0000	0,00
Indice di progressività di Kakwani (K)	0,3592	0,4368	0,0776	21,60
Indice di Reynold-Smolensky (RS)	0,0642	0,0696	0,0054	8,41
Indice di concentrazione di imposte e benefit (C-tax)	0,7295	0,8071	0,0776	10,64
Indice di concentrazione del reddito disponibile (C-post)	0,3060	0,3008	-0,0052	-1,70
Indice di progressività di Suits	0,3889	0,4677	0,0788	20,26
Effetto redistributivo di Musgrave-Thin	1,0868	1,0951	0,0083	0,76
Disuguaglianza orizzontale di Atkinson-Plotnick	0,0152	0,0155	0,0003	1,97

Fonte: Elaborazione Dipartimento delle Finanze, Direzione studi e ricerche economico fiscali, utilizzando il modello di microsimulazione TAXBEN-DF.

Tabella 10. Indici di concentrazione pre e post riforme per famiglie equivalenti, calcolati per le due parti della riforma (introduzione dell'AUU e revisione dell'Irpef)

Indici	Pre-riforme	Riforma - AUU			Riforma - AUU e Irpef		
		Indici	Diff. rispetto a "Pre-riforme"	Var. % rispetto a "Pre-riforme"	Indici	Diff. rispetto a "Riforma - AUU"	Var. % rispetto a "Riforma - AUU"
Indice di Gini del reddito lordo (G-pre)	0,3703	0,3703	0,0000	0,00	0,3703	0,0000	0,00
Indice di Gini del reddito disponibile (G-post)	0,3156	0,3103	-0,0053	-1,68	0,3104	0,0001	0,03
Incidenza (aliquota media) (t)	0,1517	0,1436	-0,0081	-5,34	0,1374	-0,0062	-4,32
Indice di redistribuzione globale (R)	0,0546	0,0599	0,0053	9,71	0,0599	0,0000	0,00
Indice di riordinamento (RE)	0,0096	0,0100	0,0004	4,17	0,0096	-0,0004	-4,00
Indice di progressività di Kakwani (K)	0,3592	0,4172	0,0580	16,15	0,4368	0,0196	4,70
Indice di Reynold-Smolensky (RS)	0,0642	0,0699	0,0057	8,88	0,0696	-0,0003	-0,43
Indice di concentrazione di imposte e benefit (C-tax)	0,7295	0,7875	0,0580	7,95	0,8071	0,0196	2,49
Indice di concentrazione del reddito disponibile (C-post)	0,3060	0,3003	-0,0057	-1,86	0,3008	0,0005	0,17
Indice di progressività di Suits	0,3889	0,4457	0,0568	14,61	0,4677	0,0220	4,94
Effetto redistributivo di Musgrave-Thin	1,0868	1,0952	0,0084	0,77	1,0951	-0,0001	-0,01
Disuguaglianza orizzontale di Atkinson-Plotnick	0,0152	0,0161	0,0009	5,92	0,0155	-0,0006	-3,73

Fonte: Elaborazione Dipartimento delle Finanze, Direzione studi e ricerche economico fiscali, utilizzando il modello di microsimulazione TAXBEN-DF.

Tabella 11. Indici di concentrazione pre e post riforme per famiglie equivalenti per area geografica

Indici	Nord			Centro			Sud		
	Pre-riforma	Post-Riforma	Diff%	Pre-riforma	Post-Riforma	Diff%	Pre-riforma	Post-Riforma	Diff%
Indice di Gini del reddito lordo (G-pre)	0,3376	0,3376	0,00	0,3679	0,3679	0,00	0,3795	0,3795	0,00
Indice di Gini del reddito disponibile (G-post)	0,2912	0,2874	-1,30	0,3137	0,3085	-1,66	0,3154	0,3075	-2,50
Incidenza (aliquota media) (t)	0,1697	0,1572	-7,37	0,1652	0,1519	-8,05	0,1024	0,0833	-18,65
Indice di redistribuzione globale (R)	0,0464	0,0502	8,19	0,0543	0,0595	9,58	0,0641	0,0720	12,32
Indice di riordinamento (RE)	0,0091	0,0091	0,00	0,0150	0,0149	-0,67	0,0079	0,0081	2,53
Indice di progressività di Kakwani (K)	0,2715	0,3183	17,24	0,3500	0,4149	18,54	0,6313	0,8811	39,57
Indice di Reynold-Smolensky (RS)	0,0555	0,0594	7,03	0,0693	0,0743	7,22	0,0720	0,0801	11,25
Indice di concentrazione di imposte e benefit (C-tax)	0,6091	0,6559	7,68	0,7179	0,7828	9,04	1,0108	1,2606	24,71
Indice di concentrazione del reddito disponibile (C-post)	0,2821	0,2783	-1,35	0,2987	0,2936	-1,71	0,3075	0,2994	-2,63
Indice di progressività di Suits	0,2917	0,3398	16,49	0,3866	0,4526	17,07	0,6671	0,9170	37,46
Effetto redistributivo di Musgrave-Thin	1,0701	1,0758	0,53	1,0858	1,0941	0,76	1,1033	1,1160	1,15
Disuguaglianza orizzontale di Atkinson-Plotnick	0,0156	0,0159	1,92	0,0239	0,0241	0,84	0,0126	0,0132	4,76

Fonte: Elaborazione Dipartimento delle Finanze, Direzione studi e ricerche economico fiscali, utilizzando il modello di microsimulazione TAXBEN-DF.

Responsabili

Maria Teresa Monteduro

Giorgio Mongelli, Marco Manzo

Autori

Dalila De Rosa, Gloria Di Caprera, Elena Miola, Chiara Subrizi



Ufficio I e Ufficio VII – Analisi economica e statistica

Via dei Normanni, 5 - 00184 Roma

Tel. +39 06 93836170/1/2

Fax +39 06 50171830

Internet : <http://www.finanze.it>

E-mail: df.def.segreteria@mef.gov.it